

TRIBUNALE DI MILANO  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 45938/10 RGNR  
N. 6451/10 RGGIP

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice per le indagini preliminari dr. G. Brusa,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.11.10 fissata a seguito di opposizione proposta dalla parte offesa ITALIA NOSTRA contro la richiesta di archiviazione avanzata a questo ufficio dal pubblico ministero,

osserva

Il presente procedimento è a carico del Sindaco del Comune di Milano Letizia Bricchetto Arnaboldi Moratti indagata per i seguenti reati:

A) di cui l'art. 170 TU 42/04 perché con l'approvazione della variante al progetto definitivo del parcheggio pubblico a rotazione e per residenti in project financing nel sottosuolo dell'area di Piazza Sant'Ambrogio avvenuto con delibera n. 1748 dell'11.6.10 e, in particolare, con l'approvazione dei lavori relativi alla rampa di accesso/uscita destinava parte della Piazza medesima, bene culturale ai sensi dell'art. 10 commi 1, 3, 4 e 12, comma 1, d. lgs. N. 42/04, ad un uso non compatibile con il proprio carattere storico e artistico e comunque pregiudizievole per la sua conservazione e integrità, in violazione all'art. 20 medesima normativa;

B) di cui all'art. 635 comma 2 lett. 3 cp perché con l'approvazione della variante al progetto definitivo del parcheggio pubblico a rotazione e per residenti in project financing nel sottosuolo dell'area di Piazza Sant'Ambrogio avvenuto con delibera n. 1748 dell'11.6.10 e, in particolare, con l'approvazione dei lavori relativi alla rampa di accesso/uscita deteriorava parte della Piazza medesima, bene culturale ai sensi dell'art. 10 commi 1, 3, 4 e 12, comma 1, d. lgs. N. 42/04

Con l'atto di opposizione in esame la parte offesa, oltre a dedurre la configurabilità dei reati per cui vi è richiesta di archiviazione, chiede un'integrazione probatoria con ispezione dei luoghi, accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. in ordine all'attuale assetto del cantiere insediato nella Piazza Sant'Ambrogio, perizia da assumere con le forme dell'incidente probatorio per valutare se la destinazione della Piazza a parcheggio sotterraneo comprometta la consistenza fisica del bene.

Con la richiesta di archiviazione che di seguito si trascrive il pubblico ministero riassume nei seguenti termini la vicenda processuale :

"Il presente procedimento trae origine da un esposto del Comitato dei cittadini costituito per la tutela della piazza Sant'Ambrogio ( esposto depositato il 5.9.06 ed originariamente iscritto al n.4822/06 Mod. 45- *cf. faldone 1 cartellina 1-* ), che con riferimento alla realizzazione del garage sotterraneo multipiano previsto nella storica piazza riteneva sussistente la violazione dell'art. 20 del testo unico ambientale, sanzionato penalmente dall'art. 170 medesima normativa. Osservava infatti che secondo la disciplina vigente l'intera piazza Sant'Ambrogio quale "bene culturale" ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett. g) non può essere *distrutta, danneggiata o adibita ad usi non compatibili con il proprio carattere storico, artistico oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione* così come indicato letteralmente dall'art. 20 , e pertanto, nella fattispecie in esame, non può essere adibita a parcheggio.

Il predetto esposto veniva poi fatto proprio non solo da numerosi esponenti del mondo dell'ambiente accademico storico e artistico e di quello culturale nazionale e internazionale – che in data 23.9.06 hanno fatto pervenire le loro sottoscrizioni – ma anche da ITALIA NOSTRA, quale associazione per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione, che in data 4.10.06 (*cf. faldone 1 cartellina 2*) depositava un analogo autonomo esposto che ipotizzava la medesima violazione normativa .

Successivamente il Comitato avvalorava le proprie perplessità in ordine alla realizzazione del parcheggio sotterraneo depositando in data 28.10.06 delle osservazioni idrogeologiche . Il geologo prof. Floriano Villa evidenziava che, a suo parere, la relazione idrogeologica della committenza redatta dall'Ing. Croce- l'unica allegata sia al progetto originario che alle successive varianti al Comune- era assai lacunosa; in particolare rilevava che mancava un'attenta valutazione delle problematiche idrogeologiche del sottosuolo della città di Milano ( in particolare dell'abbassamento continuo del suo livello di falda), che non era stata esaminata la necessità di provvedere all'abbassamento forzato della falda mediante il sistema del "well point" per l'esecuzione dei lavori, e che, nonostante la modifica sostanziale del progetto originario che prevedeva la realizzazione di un ulteriore quinto piano sotterraneo, non venivano stati effettuati ulteriori sondaggi a maggiore profondità .

18

Questo Ufficio ravvisando l'ipotesi di reato di cui all'Art. 170 TU 42/04, iscriveva pertanto il fascicolo al n. 71479/06 Mod 44 e in data 22.9.06 disponeva gli accertamenti del caso al fine di valutare la congruità dei pareri espressi rispetto al dettato normativo di cui agli artt. 20 e ss T.U. ambientale.

In particolare venivano in prima istanza acquisiti:

- Il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali Ambientali ( con riferimento alla piazza);
- Il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia ( con riferimento al sottosuolo in ordine ad eventuali reperti archeologici );
- Il parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Beni architettonici e paesaggistici istituito dal Ministero per i BB. CC. AA. del 13.2.2006
- Il verbale del 13.2.06 della Conferenza dei Servizi ( in cui si riassume tutto l'iter svolto ) ed il relativo parere conclusivo

E venivano sentiti:

- il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, arch. Carla Di Francesco, quale coordinatore delle due Soprintendenze interessate;
- il Soprintendente per i Beni archeologici per la Lombardia, arch. Elisabetta Roffia, con particolare riferimento agli scavi effettuati;
- il Soprintendente per i Beni culturali e ambientali per la Lombardia, arch. Alberto Artioli, che aveva redatto il primo parere del 5.12.2005 con il quale si riteneva inopportuna e non condivisibile la realizzazione dell'opera;
- il responsabile del procedimento amministrativo del Comune di Milano ( fino al 6.9.2006 ), Ing. Roberto Stefani .

Dall'esame di quanto sopra (cfr. *faldone 1 cartellina 4*), emergeva che con parere del 13.2.06 - all'esito della Conferenza dei Servizi, sentiti tutti i Soggetti interessati - per la realizzazione del parcheggio sotterraneo in p.za Sant'Ambrogio era stato rilasciato un parere favorevole condizionato alla prescrizioni rilasciate dal Comitato Tecnico Scientifico per i Beni architettonici e paesaggistici, con particolare riferimento alla previsione che l'accesso dovesse essere previsto da nord (via Sant'Agnese, via Terraggio), sia in entrata che in uscita. Veniva tenuto in grande considerazione il miglioramento delle condizioni di salvaguardia della basilica e dell'intero contesto monumentale e urbano e l'intervento veniva subordinato ad un accordo preliminare fra il Comune di Milano e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, ente quest'ultimo chiamato a coordinare l'azione amministrativa quando sono interessati più Enti ( nel caso di specie la Soprintendenza per i Beni Architettonici e la Soprintendenza per i Beni Archeologici ). (cfr. *annotazioni di p.g. del 19/12/2006 e 2/2/2007 - faldone 1 cartellina 7 con relativi allegati e faldone nr. 2 costituito dagli atti del progetto 2006*).

In un secondo momento, rilevato che a seguito della predetta Conferenza dei Servizi, l'originario progetto veniva modificato e veniva prospettata la realizzazione di un ulteriore piano sotterraneo ( certamente a causa del ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto alla convenzione originaria), alla luce delle considerazioni idrogeologiche del prof. Floriano Villa già sopra citate e dei nuovi esposti fatti pervenire in data 11.12.06 (cfr. *faldone 1 cartellina 5*) con richieste di sequestro preventivo della Piazza, questo ufficio in data 19.12.06 conferiva incarico ex art. 359 cpp ad un geologo per accertare se con particolare riferimento al nuovo progetto comprendente il quinto piano sotterraneo fossero stati eseguiti tutti gli esami geologici e idrogeologici, al fine di evitare eventuali pericoli per la staticità di tutti gli edifici circostanti - sia civili che monumentali - nonché eventuali danni derivanti dalla presenza dell'acqua di falda e/o dall'emungimento della stessa necessaria per l'esecuzione dell'opera.

All'esito della consulenza tecnica del CT dott. Fusina, emergeva invece che la relazione geologica dell' Ing. Croce depositata a corredo dell'originario progetto del parcheggio era idonea e sufficiente anche con riferimento alla nuova prospettazione di un quinto piano sotterraneo, fornendo la stessa tutti i dati, i parametri e le informazioni per operare il corretto dimensionamento delle opere di fondazione, di impermeabilizzazione e di sostegno (cfr. *faldone 1 cartellina 6*).

A tale specifico riguardo, anche l'Arch. Zaccaria e l'Ing. Stefani del Comune di Milano hanno riferito che con la relazione idrogeologica iniziale erano già stati effettuati scavi ad una profondità tale (- 23/ 24 mt. ) che in essi si poteva ricomprendere anche il quinto piano ( previsto a -16 mt., con paratie con diaframmi fino a - mt.23), e che nessun problema avrebbe comportato l'abbassamento della falda acquifera per l'esecuzione delle opere, stante la notevole distanza fra le fondamenta del parcheggio con quelle degli edifici circostanti, sia civile che religiosi) (cfr. *faldone 1 cartellina 7*).

L'esito degli accertamenti è stato positivo anche dal punto di vista della sicurezza, atteso che è stato verificato che anche il Comando Provinciale dei VV. FF. aveva manifestato il proprio parere favorevole, anche con riferimento al quinto piano, ancorché con condizioni - (cfr. *faldone 3 cartellina 2*).

Successivamente emergeva che nell'ambito del procedimento, forse per le numerose contestazioni dei cittadini, il Sindaco aveva costituito con la delibera del 19.10.2006 un comitato di supporto con il compito di valutare l'impatto estetico del parcheggio in P.za Sant'Ambrogio e di proporre una sistemazione del suolo pubblico dopo la sua costruzione del tutto accettabile e persino migliorativa della situazione attuale (cfr. *faldone 1 cartellina 8*).

Venivano dunque sentiti da questo Pm due dei componenti il predetto comitato - l'arch. Romano e l'arch. Ferruzzi -, che per la salvaguardia della basilica e del suo contesto monumentale e urbano ritenevano addirittura che si doveva approfittare della realizzazione del parcheggio per restaurare la piazza Sant'Ambrogio come il vecchio "stradone" del 1700 rivalutandone lo spazio pubblico che l'aveva caratterizzata nel tempo, con la conseguente pedonalizzazione dell'area e con assoluto divieto di qualsiasi circolazione veicolare. Gli stessi hanno evidenziato che, dagli studi effettuati, la piazza Sant'Ambrogio così come si trova oggi in realtà è un sito che, pur sopravvivendo integro nelle sue originarie qualità formali, non conservava alcuna propria caratteristica monumentale e storica. Sul punto è stata altresì fatta pervenire dall'arch. Ferruzzi in data 9.3.07 una sua relazione sulle evoluzioni della Piazza nella storia di Milano, con gli allegati fotografici, dalla quale emerge che:

- Le alterazioni che ha subito a seguito dei bombardamenti del 1943 hanno compromesso quasi tutti gli edifici presenti sulla piazza, compresa la Basilica di Sant'Ambrogio (che deve la sua sopravvivenza agli accurati lavori di consolidamento che erano stati eseguiti nel 1930 dall'ing. Locatelli).
- Durante le ricostruzioni fu addirittura modificato l'allineamento degli edifici del lato sud, allargando la strada di ingresso per equiparare la sezione con quella della via San Vittore. Tale precisazione è rilevante in quanto restaurando la piazza a seguito dalla realizzazione del parcheggio si potrebbe addirittura riproporre l'allineamento originario nonché rifunzionalizzare la Pusterla .

- La viabilità eccessiva (determinata dai siti di richiamo: Università, caserma della polizia di stato, basilica e annessi siti storici, museo della scienza e della tecnica, ospedale San Giuseppe) ed il parcheggio selvaggio attualmente possibili rendono la piazza caotica e invivibile.

Dal punto di vista dell'opera pubblica, l'arch. Ferruzzi precisava che la stessa era addirittura necessaria al fine di migliorare la circolazione nelle pubbliche strade e la riduzione del *pm10*. La scelta del luogo veniva ritenuta adeguata alla luce non solo della mancanza di autorimesse in una zona priva di rimesse, box e/o garage privati ma anche e soprattutto dal consistente numero di persone che gravitano quotidianamente in quella piccola area: 30.000 studenti della Università Cattolica con circa 8000 persone del corpo insegnante, la caserma Garibaldi, l'ospedale San Giuseppe con 324 letti, il museo della scienza e della tecnica.

L'Arch. Romano precisava che tutte le città europee sono dotate di parcheggi interrati nelle piazze e nelle strade storiche: Torino, Parigi, Strasburgo hanno garage sotto beni monumentali e tutto ciò non ha creato alcun particolare inconveniente.

Sulla base delle valutazioni degli esperti si doveva dunque ritenere che, dal punto di vista storico, la tutela della Piazza Sant'ambrogio ricompresa nell'articolo 10 comma 1 e 4 lett. g) d.l.vo n 42/04 era addirittura maggiore proprio con la realizzazione di questo parcheggio sotterraneo, che consente al Comune di restaurare l'antica piazza - mediante lo stradone alberato (cfr. foto 2 relaz. Arc. Ferruzzi), gli ingressi a pertugio e la zona pedonale - e ristrutturare la Pusterla, nonché di eliminare le brutture determinate dal parcheggio selvaggio di auto e moto oggi ivi possibile (cfr. foto 20 relaz. Arc. Ferruzzi).

Nel corso dell'anno 2007, l'interesse dell'opinione pubblica per la problematica della realizzazione del "parcheggio interrato in Piazza Sant'Ambrogio" cresceva enormemente e ne aumentava il dissenso per la scelta operata, come risulta dai numerosi articoli di stampa, dalle lettere di protesta dei cittadini, da opuscoli di Italia Nostra con firme illustri (Carlo Bertelli, storico dell'arte, e Cini Boeri, architetto e designer) e/o dall'interessamento dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito (cfr. faldone 3 cartellina 2) nonché da trasmissioni televisive, in particolare dalla puntata del programma Report, la cui registrazione veniva acquisita e fatta trascrivere (cfr. faldone 3 cartelline 3, 4, 5).

Questa Procura riteneva pertanto doveroso continuare a svolgere indagini in relazione al reato contravvenzionale ipotizzato seguendo l'iter procedimentale amministrativo, anche al fine di verificare la prescritta modifica del progetto da parte della società privata in ottemperanza alle prescrizioni rilasciate dal Comitato Tecnico Scientifico per i Beni architettonici e paesaggistici ed agli indirizzi indicati dal Comitato dei Saggi, tutte sopra illustrate, con particolare riferimento alla pedonalizzazione dell'area, alle dimensioni e al posizionamento a nord delle rampe d'accesso, alla tutela della Pusterla e alla realizzazione di dispositivi di aereazione privi o alcun impatto sul bene protetto. Si instaurava pertanto a far tempo dalla prima metà dell'anno 2007 una fitta corrispondenza con l'Ufficio preposto del Comune di Milano (cfr. faldone 3 cartellina 1 e faldone 4 cartellina 1).

Analogamente si disponevano dei sopralluoghi al fine di verificare lo stato di fatto della piazza ed in particolare dell'area cantierizzata, anche al fine di verificare la sussistenza o meno di reati ambientali e/o di evitare che venisse realizzata una discarica (cfr. faldone 4 cartellina 2). Sul punto va osservato che, anche a seguito dell'intervento della AG, il Comune, in proprio e/o tramite la società concessionaria interveniva con celerità alla pulizia degli scavi archeologici in corso.

Nel mese di dicembre 2008 si acquisiva la documentazione relativa alla Conferenza dei Servizi del 10.12.2008, ed in particolare il progetto completo della variante del luglio 2008 sottoposto al vaglio delle predetta Conferenza, progetto che comportava un nuovo piano di viabilità volto alla pedonalizzazione di tutta la piazza ( tutto lo stradone di Sant'Ambrogio fino a Largo Gemelli, con apposizione di dissuasori mobili a scomparsa per garantire l'accesso solo ai residenti) nonché la limitazione degli interventi sulla Pusterla ai soli fini manutentivi. Venivano altresì acquisiti gli atti delle Conferenze dei Servizi nonché tutti i relativi pareri necessari, fra cui quello dei VV.FF. e della Direzione Regionale per i BB.CC. AA. ( cfr. faldone 4 cartellina 3 e 4 e faldone 5 costituito dagli atti del progetto 2008).

Sotto il primo profilo, si procedeva a verificare la corrispondenza del numero dei posti auto riportati nel progetto sottoposto alla Conferenza dei Servizi ( pari a 581) con quelli che emergevano dalla relazione del progetto di prevenzione incendi ( pari a 598); si accertava che tale discrasia era solo apparente corrispondendo la differenza al numero dei posti moto ( n. 68 posti moto corrispondenti a 17 posti auto) e si appurava pertanto la sussistenza e al regolarità della pratica dei VV.FF. e del relativo certificato ( cfr. faldone 4 cartellina 5).

Sotto il secondo profilo, si appurava che la Direzione Regionale per i BB.CC. AA. in data 9.12.2008 dava parere favorevole al progetto depositato, ritenendolo aderente alle prescrizioni del Comitato del 13.1.2006 subordinando il rilascio della autorizzazione di cui all'art.21 commi 4 e 5 ad alcune prescrizioni, fra cui quelle relative al deposito di n un progetto esecutivo relativo ai dettagli delle sistemazioni esterne dell'area nonché di un progetto relativo alla manutenzione della Pusterla.

Successivamente lo studio di architettura AG & G della società concessionaria depositava un progetto esecutivo delle sistemazioni superficiali e, presone atto da notizie giornalistiche, questo ufficio provvedeva a verificare che venisse mantenuto il vincolo esistente sull'intera Piazza ai sensi dell'art. 10 commi 1, 3, 4 e 12, comma 1, d. lgs. N. 42/04 anche dopo l'esecuzione delle opere relative alla rampa - con particolare riferimento alla esatta localizzazione e alle sue dimensioni - e alla costruzione dell'edificio relativo ad ascensori e ingressi/uscite pedonali.

Provvedeva a rispondere l'Ufficio Tecnico del Comune, illustrando l'avanzamento del procedimento ed evidenziando che stava per essere emessa l'autorizzazione della soprintendenza Regionale, previa la progettazione di alcuni accorgimenti per l'edificio adibito agli ascensori. ( cfr. faldone 4 cartellina 7)

Quasi contestualmente, il 30.7.09, perveniva un ulteriore esposto-denuncia da parte di Italia Nostra ove, ribadita la sussistenza delle fattispecie di reato di cui all'art. 170 TU42704 e all'art. 635 II comma cp, veniva richiesto nuovamente il SEQUESTRO PREVENTIVO della piazza, evidenziando come fosse l'unica misura idonea scongiurare la distruzione della monumentale piazza il grave nocumento per il bene monumentale e.- Perveniva inoltre la mozione presentata al Consiglio Regionale relativa alla tutela del cimitero paleocristiano, che pur tuttavia è risultata infondata stante la localizzazione dello stesso sito in un'area ( nella parte sita di fronte alla caserma sino a Largo Gemelli) non interessata dagli scavi. ( cfr. faldone 4 cartellina 6).

Esaminato il progetto esecutivo depositato dalla concessionaria, previa acquisizione del vincolo formale che insiste sulla Piazza e che ne determina i confini fino a Largo Gemelli, si prendeva atto, anche con la visione di rilievi fotografici e *rendering* interattivi, che lo stesso riguardava invero solo la sistemazione superficiale dello stradone di Sant'Ambrogio mentre il progetto approvato con la Conferenza dei Servizi prevedeva il rifacimento di tutta la Piazza, oltre alla ristrutturazione della Pusterla, e che solo su quel progetto parziale veniva emessa l'autorizzazione ex art.21 della Direzione Regionale in data 23.9.09, previa acquisizione del parere del Soprintendente in data 15.9.09. ( cfr. faldone 4 cartellina 8 e 9 ).

Ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 323cp, si procedeva dunque alla iscrizione di ARTIOLI ALBERTO, in qualità di Soprintendente presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, e di TURETTA MARIO in qualità di Direttore Regionale presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, ed il procedimento acquistava il n. 43206/09 Mod. 21 ( cfr. faldone 4 cartellina 10 ).

Di seguito si riportano i capi di incolpazione, così come formulati da questo Ufficio in sede di invito a comparire e rendere l'interrogatorio, in particolare:

#### **Artioli**

*in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p. perchè in Milano, il 15.09.2009, nella sua veste di Soprintendente presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, pubblico ufficiale ai sensi di legge, nello svolgimento delle funzioni demandategli dall'art.21 del d.lgs n.42/04, concedeva in violazione di legge l'autorizzazione n. 12458 all'esecuzione delle opere di cui al progetto esecutivo depositato in data 7 agosto 2009 del parcheggio interrato da realizzare in "project financing" in Piazza Sant'Ambrogio e, in particolare, all'esecuzione dei lavori relativi alla sistemazione superficiale della Piazza medesima, bene culturale ai sensi dell'art. 10 commi 1, 3, 4 e 12, comma 1, d. lgs. N. 42/04. Più specificatamente:*

- *formando un atto amministrativo illegittimo, in quanto privo di qualsiasi motivazione in violazione dell'art. 3, primo comma, L. n. 241/90, così da ridurlo ad una mera manifestazione di volontà;*
- *omettendo nello stesso di affrontare e risolvere il problema della compatibilità dell'uso cui la Piazza veniva destinata a seguito della realizzazione del parcheggio nelle forme in concreto adottate (rampa ed edicola; grate di aereazione) con il carattere storico e artistico della stessa previsto dagli artt. 20 e 170 d. lgs n. 42/04, e ciò in contrasto con il proprio precedente parere espresso il 5.12.2005 al Direttore Regionale pro-tempore per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;*
- *omettendo parimenti di affrontare e risolvere il problema dell'integrità della Piazza soggetta a vincolo tutelata dall'art. 170 d. lgs n. 42/04, risultando il progetto di sistemazione superficiale approvato limitato ad una parte soltanto della stessa;*
- *omettendo di tenere conto delle prescrizioni del Comitato Tecnico Scientifico di Settore del 13.01.2006, recepite dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia in data 9.12.2008 e dalla Conferenza dei Servizi del 10.12.2008, con particolare riferimento all'accesso al parcheggio, che avrebbe dovuto avvenire dalle vie Sant'Agnese e Terraggio e non già dalla stessa Piazza, come previsto nel progetto, nonché all'estensione del contesto monumentale interessato dall'intervento, comprensivo di Largo Frà Agostino Gemelli e della Pusterla;*

*consentiva con le condotte sopra descritte alla Direzione Regionale competente di concludere favorevolmente l'iter istruttorio inerente il parcheggio sotterraneo di Piazza Sant'Ambrogio, procurando sia al Comune di Milano che alla società concessionaria S. Ambrogio Parking s.r.l. un ingiusto vantaggio patrimoniale.*

#### **Turetta**

*in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p. perchè in Milano, il 23.09.2009, nella sua veste di Direttore Regionale pro-tempore presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, pubblico ufficiale ai sensi di legge, nello svolgimento delle sue funzioni ai sensi dell'art.21 del d.lgs n. 42/04 e dell'art. 17, comma 3, lett. n), d.p.r. n. 233/07, concedeva in violazione di legge l'autorizzazione n. 12339 all'esecuzione delle opere di cui al progetto definitivo del parcheggio interrato da realizzare in "project financing" in Piazza Sant'Ambrogio e, in particolare, all'esecuzione dei lavori relativi alla sistemazione superficiale della Piazza medesima, bene culturale ai sensi dell'art. 10 commi 1, 3, 4 e 12, comma 1, d. lgs. n. 42/04. Più specificatamente:*

- *formando un atto amministrativo illegittimo in quanto privo di qualsiasi motivazione in violazione dell'art. 3, primo comma, L. n. 241/90, così da ridurlo ad una mera manifestazione di volontà, egli essendosi limitato a richiamare gli estremi identificativi delle autorizzazioni già espresse dalle competenti Soprintendenze - fra cui quella rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano di cui al capo che precede da ritenersi, a sua volta, illegittima - senza allegarle al provvedimento o, comunque, trasmetterle al Comune;*
- *omettendo nello stesso di affrontare e risolvere il problema della compatibilità dell'uso cui la Piazza veniva destinata a seguito della realizzazione del parcheggio nelle forme in concreto adottate (rampa ed edicola; grate di aereazione) con il carattere storico e artistico della stessa previsto dagli artt. 20 e 170 d. lgs n. 42/04;*
- *omettendo parimenti di affrontare e risolvere il problema dell'integrità della Piazza soggetta a vincolo tutelata dall'art. 170 d. lgs n. 42/04, risultando il progetto di sistemazione superficiale approvato limitato ad una parte soltanto della stessa;*
- *omettendo di tenere conto delle prescrizioni tecniche del Comitato Tecnico Scientifico di Settore del 13.1.2006 in precedenza da lui stesso recepite nel parere motivato in data 9.12.2008 reso per la Conferenza dei Servizi del 10.12.2008, con particolare riferimento all'accesso al parcheggio interrato, che avrebbe dovuto avvenire dalle vie Sant'Agnese e Terraggio e non già dalla stessa Piazza come previsto nel progetto, nonché all'estensione del contesto monumentale interessato dall'intervento, comprensivo di Largo Frà Agostino Gemelli e della Pusterla;*

*consentiva con le condotte sopra meglio descritte di concludere favorevolmente l'iter istruttorio inerente il parcheggio sotterraneo di Piazza Sant'Ambrogio, procurando sia al Comune di Milano che alla società concessionaria S. Ambrogio Parking s.r.l. un ingiusto vantaggio patrimoniale.*

All'esito degli interrogatori di entrambi gli indagati emergeva invero che entrambi i Soprintendenti avevano impropriamente provveduto ad emettere un provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 21 e che invero sarebbe stata più opportuna una nuova Conferenza dei Servizi sensi dell'art., 25 ; entrambi inoltre chiarivano che nella fattispecie si erano limitati ad esprimere un parere favorevole su di un progetto esecutivo relativo solo ad una parte del progetto approvato che riguardava invero "l'intera piazza vincolata" ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42 del 2004 oggetto delle prescrizioni a suo tempo impartite dal Comitato Tecnico Ministeriale e recepite dalle conferenze dei servizi.

In relazione all'elemento soggettivo e alla mancanza di motivazioni dei due provvedimenti, Artioli ribadiva che dopo che il suo iniziale parere negativo del 5.12.2005 superato dalla decisione assunta dagli organi superiori, si era limitato a valutare il progetto della sistemazione superficiale che gli era stato sottoposto, concentrandosi sull'edicola e sulla rampa, nonché sui materiali utilizzati .

Turetta invece poneva l'accento sulla circostanza che il parere sulla esecuzione del parcheggio in Piazza San'Ambrogio non era stato dallo stesso rilasciato, avendo invero preso possesso del suo incarico solo alla fine del mese di novembre 2008, solo pochi giorni prima la Conferenza dei Servizi del 10.12.2008 ed essendosi pertanto limitato a firmare atti preparati da altri.

In ogni caso emergeva senza dubbio alcuno che fino a quel momento non era ancora stato presentato alcun progetto esecutivo per la sistemazione superficiale dell'intera piazza e che questo era invero l'oggetto del progetto approvato del luglio 2008. Esaminando gli atti della Conferenza dei Servizi del 10.12.08 ed in particolare la tavola VSA\PSDA\07, controfirmata da tutti i componenti la stessa, risulta evidente che il progetto di sistemazione superficiale interessa tutta la piazza oggetto del vincolo storico monumentale, comprendendo anche largo Gemelli, e termina con dei "dissuasori mobili" posti alla fine del largo stesso.

Turetta in particolare dopo avere ribadito tale circostanza dichiarava che mai aveva inteso prestare un assenso, a nome dell'amministrazione cui apparteneva, ad una limitazione dell'area dei lavori, e che, come risultava dalla tavola 07 di cui sopra, la società concessionaria si era impegnata a sistemare l'intera piazza ( cfr. faldone 4 cartellina 11,12,13 ).

Dopo essere stati interrogati, entrambi gli indagati si rendevano parti attive per il raggiungimento di quanto emerso in tal senso; subito veniva infatti richiesta dalla Direzione Regionale alla società concessionaria la presentazione di un progetto esecutivo completo di tutti i comparti A,B, C, D; tale progetto veniva presentato in data 23.11.2009 e veniva valutato favorevolmente dalla Direzione Regionale della Soprintendenza in data 1.2.2010 con provvedimento n. 1199 ( cfr. faldone 6 cartellina 1 e 2 )

Successivamente, dopo l'audizione dell'Ing. Valtorta, pertanto anche su indicazioni di questo ufficio, che ne evidenziava la necessità, in data 19.3.2010 veniva indetta una nuova Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 25 TU 42/04 che in data 14 aprile 2010 approvava il progetto completo, previa acquisizione di tutti i pareri ( cfr. faldone 6 cartellina 3,4,5 e faldone 7 costituito da una scatola contenente tutti il progetto definitivo completo )

A quel punto questo Ufficio, ritenendo l'infondatezza del reato di abuso, non foss'altro dal punto di vista soggettivo, decideva di stralciare la loro posizione, continuando le indagini in ordine al reato contravvenzionale originario di cui all'art. 170 TU 42/04. Per ragioni informatiche si è reso necessario formare dal p.p. 43206/09 mod.21 un nuovo procedimento a Mod. 44 - il n. 345721/10, ove però sono stati inseriti tutti gli atti originali di cui si è fatto riferimento ( cfr. provvedimento del 20.5.10 ).

L'iter proseguiva il proprio corso e si concludeva in data 11.6.2010 con l'approvazione dell'Amministrazione Comunale del predetto progetto definitivo con la Delibera di Giunta n. 1748 ( cfr. faldone 6 cartellina 7 ). L'amministrazione Comunale approvando un parcheggio pubblico a rotazione e per residenti in project financing nel sottosuolo dell'area di Piazza Sant'Ambrogio, parcheggio di 5 piani interrati per un totale di numero di posti auto n.581 e posti moto n.68 esauriva il proprio controllo.

Conclusosi l'iter procedimentale, questo Ufficio senza soffermarsi sulla scelta e sull'opportunità di tale determinazione, trattandosi di mera scelta politica, ha ritenuto necessario invero valutare se tale condotta integrasse o meno delle fattispecie penalmente rilevanti.

Sotto il profilo sostanziale, con riferimento al sottosuolo non sono emersi elementi contrastanti con la realizzazione del parcheggio e in particolare come già sopradetto :

- dal punto di vista geologico sono stati eseguiti anche per il quinto piano idonei rilievi ad una sufficiente profondità;
- dal punto di vista delle prevenzioni incendi, è stato rilasciato il certificato prevenzione-incendi;
- dal punto di vista archeologico, da tutti i saggi preliminari eseguiti non sono stati riscontrati reperti tali da bloccare i lavori ( i resti ritrovati sono stati recuperati e messi in sicurezza )

Diverse e più approfondite valutazioni vanno invero svolte avuto riguardo alle problematiche relative all'effettivo danneggiamento del bene vincolato e/o alla violazione del vincolo preposto secondo il combinato disposto degli artt. 10 e 20 del testo unico ambientale sanzionato dall'art. 170 medesimo decreto,

In primo luogo è stato osservato che il vincolo formale che insiste sui luoghi tutela l'aspetto visibile del "bene culturale" ed il suo "uso" e cioè nel nostro caso la piazza bene culturale ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett.g) e lo spazio urbano circostante, non anche il sottosuolo, per tali motivi non si ritiene che la realizzazione di un parcheggio sotterraneo sia "un uso incompatibile con il carattere storico e artistico della piazza".

Diverse valutazioni vanno però fatte con riferimento alle soluzioni superficiali della piazza ed all'uso cui viene destinata l'area vincolata.

Preso atto che è emerso che l'Amministrazione ha di fatto deciso di approfittare dell'esecuzione del parcheggio sotterraneo per migliorare l'aspetto della piazza, ormai degradata, proprio per tutelarne l'aspetto monumentale e storico, a spese della società concessionaria e che la variante generale approvata prevede la progettazione ad opera del concessionario delle opere di sistemazione dell'intero contesto del complesso monumentale della piazza Sant'Ambrogio, si è esaminato se le singole opere superficiali approvate insistenti sull'area vincolata deteriorino, distruggano o danneggino il bene tutelato ovvero lo adibiscano ad usi non compatibili con il suo carattere storico o artistico.

Avuto riguardo al progetto nella sua interezza e cioè alle opere previste in tutti i comparti cui è stato diviso, certamente ciò non si può dire per la pedonalizzazione dell'intera area e/o per il rifacimento dello stradone Sant'Ambrogio con un viale alberato ( ancorchè vi siano dei dubbi sulla possibilità di crescita di alberi ad alto fusto sopra ad un parcheggio di cinque piani sotterranei! )

Ad analoga conclusione negativa si è arrivati esaminando con attenzione l'edificio adibito a edicola/ ascensori/ uscita, in quanto risultante in progetto adeguatamente mascherato, con una struttura leggera, in vetro e ricoperta di verde, e/o alle griglie di areazione, che sono state disposte a raso e con piantumazioni a contorno, così secondo i dettami della Soprintendenza.

Diversa valutazione deve però essere fatta per l'enorme rampa di accesso/uscita sita di certo proprio all'interno della piazza oggetto di vincolo, ancorchè nella parte nord (intero comparto D, e parte del comparto A del progetto).

Questo Ufficio ha invero osservato che:

Non è stata garantita di fatto la prescrizione indicato dal Comitato Tecnico e Scientifico del Ministero per i BB. CC. AA. che imponeva che le rampe di accesso dovevano essere esterne - a nord sulla via Terraggio e Sant'Agnese - e che doveva essere impedito qualsiasi accesso veicolare sulla piazza.

La rampa non è prevista nelle vie Terraggio e Sant'Agnese, ma sulla piazza, in una zona importante della stessa, corrispondente a circa un quarto del viale alberato e di fronte al monumento ai caduti, pregiudicandone così l'integrità e l'intero contesto tutelato. La rampa di accesso costituisce infatti un manufatto assai visibile, un elemento non soltanto del tutto innovativo rispetto alla tradizionale composizione della piazza, quanto del tutto estraneo al contesto tutelato e al significato stesso del bene protetto.

La parte della piazza interessata dagli accessi/uscite non viene pedonalizzata e sulla stessa non è impedito l'accesso veicolare, come invero indicato dal Comitato Tecnico e dai Saggi

Le dimensioni della rampa sono certamente imponenti dovendo servire all'accesso e all'uscita di centinaia, forse migliaia, di auto al giorno, considerato che trattasi di posteggio a rotazione per n. 581 auto a n.68 moto.

Il traffico intenso che il passaggio di quel numero di mezzi al giorno, in aggiunta a quelli della caserma militare limitrofa, determinerà certamente sulla piazza una situazione caotica e rumorosa, destinandola così, almeno in parte, ad un uso certamente incompatibile con il carattere storico e artistico cui è destinata e che la legge tutela,

Lo scarico dei mezzi in circolazione reheranno certamente pregiudizio alla conservazione dei monumenti siti sulla piazza.

E' vero che a far tempo dalla originaria l.n. 1089/1939, l'esecuzione di opere sui beni storici e artistici tutelati sono soggetti alla valutazione del Ministero ( ora della Soprintendenza) e che nel caso di specie anche per la rampa di accesso si è concluso favorevolmente il procedimento autorizzatorio previsto dal TU 42/04, addirittura con due Conferenze dei Servizi, ma sul punto vanno richiamate le osservazioni già sopra esposte in relazione ai pareri emessi dai due Soprintendenti interessati.

È emerso in modo evidente che la loro discrezionalità si limitava alla valutazione delle modalità della realizzazione delle singole opere già approvate da altri ( dal Superiore per Artiosi e dal predecessore per Turetta ) e già oggetto di convenzione fra l'Amministrazione comunale e la società concessionaria.

RILEVATO CHE: in diritto sono pienamente integrate le fattispecie di reato sopraindicate ed in particolare:

A) la contravvenzione di cui l'art. 170 TU 42/04 perché con l'approvazione della variante al progetto definitivo del parcheggio pubblico a rotazione e per residenti in project financing nel sottosuolo dell'area di Piazza Sant'Ambrogio avvenuto con delibera n. 1748 dell'11.6.10 e, in particolare, con l'approvazione dei lavori relativi alla rampa di accesso/uscita destinava parte della Piazza medesima, bene culturale ai sensi dell'art. 10 commi 1, 3, 4 e 12, comma 1, d. lgs. N. 42/04, ad un uso non compatibile con il proprio carattere storico e artistico e comunque pregiudizievole per la sua conservazione e integrità, in violazione all'art. 20 medesima normativa. Tale reato contravvenzionale si è consumato con l'approvazione della delibera che destina parte dell'area a quell'uso incompatibile e da quel giorno decorre la permanenza dello stesso.

B) il delitto di danneggiamento aggravato di cui all'art. 635 comma 2 lett. 3 cp perché con l'approvazione della variante al progetto definitivo del parcheggio pubblico a rotazione e per residenti in project financing nel sottosuolo dell'area di Piazza Sant'Ambrogio avvenuto con delibera n. 1748 dell'11.6.10 e, in particolare, con l'approvazione dei lavori relativi alla rampa di accesso/uscita deteriorava parte della Piazza medesima, bene culturale ai sensi dell'art. 10 commi 1, 3, 4 e 12, comma 1, d. lgs. N. 42/04. Il reato non presuppone il danneggiamento in fatto del bene e nel caso di specie con l'approvazione del progetto limitatamente alla rampa di accesso si è consumato. Il provvedimento della Giunta in sé già deteriora il bene protetto di interesse storico e artistico: con l'esame e l'approvazione del progetto l'Amministrazione comunale ha esaurito la propria condotta, non essendo previste ulteriori fasi di controllo ma solo fasi esecutive.

I fatti reati ipotizzati va attribuita al sindaco pro-tempore in persona dell'indagata soprageneralizzata, tenuto conto della sua partecipazione attiva in tutto il procedimento, nei presupposti di fatto e di diritto che hanno portato all'approvazione finale del progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato di cinque piani nel sottosuolo della piazza Sant'Ambrogio, avvalorando personalmente e con l'ausilio di un Comitato di Saggi dalla stessa nominati, la scelta dell'Amministrazione che rappresenta. L'approvazione del progetto con la delibera di Giunta, ancorchè il sindaco non vi abbia partecipato, non può che essere da questi sottoscritta ed eseguita.

Sussistendo i gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i reati sopra ipotizzati e rilevato che la libera disponibilità di quella parte della Piazza Sant'Ambrogio posta a nord interessata dalla rampa di accesso- parte Nord del comparto A del progetto non può infatti che aggravare le conseguenze dannose dei reati ipotizzati, ha avanzato in data 16.9.10 a codesto giudice il sequestro dell'area di sedime della Piazza Sant'Ambrogio interessata dalla rampa di accesso...."

Rilevato che codesto giudice non ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare....deve ritenere che il fatto non costituisce reato."

Rileva questo giudice che il pubblico ministero nell'avanzare richiesta di archiviazione ha richiamato ed evidentemente fatto proprie le considerazioni svolte dal giudice in sede di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, che di seguito si riportano:

"Nel caso di specie, dagli atti posti a fondamento della richiesta di sequestro ex art. 321 c.p.p. formulata dal pubblico ministero, laddove è ipotizzata l'accusa a carico del Sindaco del Comune di Milano per il reato di danneggiamento consumato, si rileva che la suddetta fattispecie, che prefigura ai fini della sua consumazione la realizzazione dell'evento, attraverso una delle molteplici manifestazioni incidenti sulla integrità e funzionalità primarie del bene, non è astrattamente configurabile, posto che ad oggi nessun intervento edilizio è stato realizzato, neppure nella sua fase iniziale, essendo unicamente approvato con la delibera della Giunta Comunale dell'11.6.10 il progetto definitivo delle opere in discussione, in variante rispetto a quello originario.

In relazione a tale ipotesi di reato non è dunque ravvisabile il fumus necessario ai sensi dell'art. 321 c.p.p.

Quanto alla fattispecie contestata di cui all'art. 170 D. lgs n. 42/04, si ritiene che parimenti difettino le condizioni per l'accoglimento della richiesta del pubblico ministero.

Senza ripercorrere in questa sede l'iter amministrativo che riguarda la realizzazione dell'opera in questione, già ricostruito compiutamente dall'organo dell'accusa e sopra riportato, va osservato che ai sensi dell'art. 21 co. 4 D.lvo 42/04 dette opere vanno autorizzate dal soprintendente e l'autorizzazione può condizionare l'esecuzione dell'intervento a specifiche prescrizioni, che, laddove assunte, hanno natura obbligatoria e consentono l'esercizio di penetranti poteri di vigilanza da parte dell'amministrazione, a sua volta tenuta all'esercizio di detti poteri, tanto che il loro mancato rispetto legittima l'emanazione dell'ordine di riduzione in pristino, ai sensi dell'art. 160 l. cit.

In alternativa al procedimento ordinario e funzionalmente preordinato all'autorizzazione ai sensi dell'art. 21, nel caso in cui le opere riguardino interventi su beni culturali che coinvolgono molteplici interessi, com'è nel caso di specie, l'art. 25 del D. lgs 42/04 prevede il ricorso alla conferenza di servizi, alla quale partecipano le amministrazioni preposte alla tutela degli interessi coinvolti. In

tale ipotesi, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 21 sarà rilasciata dal competente organo del ministero nella forma della "dichiarazione motivata", che può contenere anch'essa prescrizioni e sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione.

Nel caso sottoposto al presente giudizio, ad una prima conferenza di servizi con prescrizioni, nella cui sede sono stati acquisiti i pareri delle competenti amministrazioni e quindi, su richiesta della Direzione Regionale per i Beni Culturali, anche il parere consultivo del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che nella seduta del 13.1.06 ha espresso parere favorevole con prescrizioni, tra le quali, testualmente, quella di prevedere che "l'accesso dei veicoli al parcheggio interrato deve essere previsto da Nord (Via Sant'Agnese, Via Terraggio)", ha fatto seguito in data 12.4.10 una seconda conferenza, al cui esame è stata sottoposta la variante generale al progetto definitivo del parcheggio.

Nella predetta sede il competente organo preposto alla tutela dei beni culturali ha richiamato il parere favorevole alle opere, espresso in data 12.4.10 (allegato n. 11 al verbale della conferenza) che a sua volta faceva riferimento al precedente parere del 9.12.08 (allegato n. 4 al verbale della conferenza), che dava conto del parere del Comitato Tecnico Scientifico del 13.1.06 di cui sopra si è detto.

Dal verbale della conferenza risulta che il rappresentante della Direzione Beni Culturali illustrava il parere 12.4.10 del proprio Ufficio specificando che il medesimo riguardava tutti i comparti superficiali dell'intera area della Piazza Sant'Ambrogio (compreso quello per cui vi è richiesta di sequestro), parere che rinviava al parere favorevole con prescrizioni del 9.12.08 (espresso nell'ambito della conferenza di servizi conclusa il 10.12.08).

La conferenza del 12.4.10 si è conclusa con esito favorevole.

La giunta ha approvato il progetto definitivo con delibera dell'11.6.10 su conforme proposta del 7.6.10.

Anche in detta delibera viene ripercorso l'iter procedimentale con esplicito richiamo agli atti assunti e, segnatamente, anche al parere del Comitato tecnico Scientifico del Ministero in data 13.1.06.

La sequenza sopra richiamata consente di ritenere che il predetto parere del Comitato sia sempre stato presente negli atti e, in quanto espressamente richiamato, oggetto di valutazione in sede di conferenza di servizi, da parte dei competenti organi preposti alla tutela dei beni culturali e funzionalmente competenti al rilascio dell'autorizzazione avente ad oggetto la variante al progetto definitivo delle opere, che, nel caso di specie, è stata emessa con le forme della dichiarazione motivata, con prescrizioni, di cui all'art. 25 D.lvo 42/04.

E' quindi da ritenere che il progetto definitivo approvato, anche per la parte relativa alla sistemazione superficiale dell'area, sia stato ritenuto conforme ai fini della tutela del bene culturale.

Va peraltro rilevato che il testo letterale del parere del Comitato (su cui si fonda sostanzialmente la richiesta cautelare dell'accusa per ritenere che vi sia una illecita destinazione con riferimento a quell'area della Piazza su cui realizzare l'opera di accesso al parcheggio) non è inequivocamente interpretabile nel senso di prescrivere che l'area di entrata ed uscita delle auto dal parcheggio avvenga o in Via Terraggio o in Via Sant'Agnese, laddove sembra piuttosto dare priorità al collocamento dell'opera nella zona Nord della Piazza.

Non emergono poi dagli atti e neppure vengono prospettati concretamente dal pubblico ministero profili concreti che involgano sia l'illiceità dell'autorizzazione del 12.4.10 sia l'illiceità della delibera della Giunta Comunale del 11.6.10, in quanto frutto diretto di comportamenti costituenti reato.

Ritenere dunque che in tale contesto, con la delibera della Giunta Comunale dell'11.6.10, che ha recepito l'autorizzazione concessa con la dichiarazione motivata assunta nella conferenza di servizi del 12.4.10, sia stata data all'area della Piazza Sant'Ambrogio una destinazione illecita ai sensi dell'art. 20 D.lvo 42/04, con ciò integrando la fattispecie di reato contestata di cui all'art. 170 D. lvo 42/04, è conclusione che non pare coerente con le risultanze esaminate, posto che la Giunta ha deliberato sulla base di atti che non risultano viziati dal palese illegittimità, tale da legittimare il doveroso contrario avviso della Giunta stessa.

Si verte infatti nell'ambito di un settore in cui è riconosciuta un'ampia discrezionalità alla pubblica amministrazione nella valutazione della compatibilità del progetto, anche nella parte relativa all'area in questione, con l'esigenza della conservazione dei valori storico artistici, discrezionalità amministrativa che ha contrassegnato l'attività della conferenza di servizi, e, segnatamente, del competente organo del Ministero che a detta conferenza ha partecipato, in quanto organo preposto alla tutela dello specifico interesse coinvolto dal bene in questione.

Poiché l'azione amministrativa esplicata ai sensi dell'art. 25 l. cit., recepita dalla Giunta, non rivela profili di illegittimità, neppure può ipotizzarsi la corresponsabilità insieme al Sindaco dei componenti della conferenza ed in particolare dell'organo del ministero in relazione alla contestata destinazione illecita del bene.

Non tralasciando di evidenziare che il contesto sopra delineato rende "ictu oculi" inesistente in capo al Sindaco l'elemento soggettivo del reato, avendo egli avuto come riferimento gli atti assunti dai competenti organi in sede di conferenza di servizi.

Va da ultimo evidenziato come le considerazioni di ordine valutativo espresse dal pubblico ministero in ordine alla natura dell'opera in discussione ed alla idoneità del progetto approvato a conferire una illecita destinazione della parte dell'area interessata dai lavori, possono dirsi superate dalle parallele valutazioni espresse, nei termini sopra richiamati, dagli organi tecnici chiamati nella conferenza di servizi a compiere la corrispondente valutazione, rientrando nell'ambito della discrezionalità delle scelte dell'amministrazione, al pari di quella relativa al complesso dell'opera da realizzare nella storica Piazza di Milano, per la quale l'accusa stessa ha riconosciuto il limite delle competenze amministrative. P.Q.M. Respinge la richiesta di sequestro di cui in premessa."

Nel ribadire quanto sopra riportato, si osserva che nel caso in esame si discute della legalità dell'atto amministrativo rappresentato dalla delibera della Giunta di approvazione alla variante del progetto, come sopra illustrata, atto che, ai fini della configurabilità dei reati per cui si procede, dovrebbe rappresentare esso stesso elemento essenziale delle fattispecie criminose, poiché la destinazione illecita del bene deriverebbe direttamente dal provvedimento amministrativo.

La ricostruzione dell'iter amministrativo non evidenzia elementi dai quali poter affermare che l'atto sia privo dei requisiti di forma e di sostanza o inesistente, in quanto emesso da organo assolutamente privo di potere, oppure frutto di attività criminosa da parte del soggetto pubblico che lo ha adottato (l'accusa ha chiesto ed ottenuto in data 10.9.10 l'archiviazione del procedimento a carico dei due soprintendenti) e sia quindi estraneo alle norme che regolano l'esercizio del potere.

Escluso che l'atto presenti connotati di illegittimità sotto gli aspetti indicati, stante l'iter amministrativo seguito, ed escluso che detto atto sia illecito in quanto frutto di attività criminosa del pubblico funzionario, va rilevato che la specifica procedura della conferenza dei servizi che coinvolge il ramo della pubblica amministrazione preposto alla valutazione tecnica dei presupposti della legittimità dell'opera autorizzata, in correlazione alla tutela del bene culturale, consente di ritenere salvaguardata l'integrità del bene, condividendosi il giudizio favorevole dell'Amministrazione dei beni culturali.

Resta in ogni caso fermo, in ragione della natura del bene di rilevante pregio, il potere dovere della predetta Amministrazione, da esercitarsi in termini di rigorosa puntualità, in ordine alla vigilanza sull'esecuzione dei lavori e loro conformità alle prescrizioni date e necessarie per la salvaguardia dell'integrità del bene medesimo.

In tale contesto, escluso che siano prospettabili ipotesi di reato, le integrazioni investigative richieste dall'opponente, si rivelano icu oculi non pertinenti o rilevanti, ossia tali da non incidere icu oculi sulla notitia criminis o sull'attività di indagine già svolta dal P.M. (cass. Sez. I 21.11.2003 -20.1.2004 n.1367);

P.Q.M.

Letto l'art.409 c.p.p.

DISPONE

l'archiviazione degli atti inerenti il procedimento penale a margine.

ORDINA

la restituzione degli stessi al P.M..

Milano 9.11.10

il giudice per le indagini preliminari  
Dr. Gaetano Brusa

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
DEPOSITATO OGGI  
MILANO IL 9 NOV. 2010